

DETERMINAZIONE n. 19 del 1 settembre 2015

Oggetto: Definizione della controversia [REDACTED] [REDACTED] **Pinzino / Fastweb**
[REDACTED]

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTI la legge regionale 25 giugno 2002 n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), in particolare l'art. 30, e il Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni e pubblicato sul BURT n. 9 del 27/02/2002;

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, Allegato A;

VISTA la Delibera n. 35/10/CIR "Integrazioni e modifiche relative alle procedure di *number portability* per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS Allegato A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTO l' "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, comma 1, lett. e);

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 1 del 13 gennaio 2014 ad oggetto “Modifica dei decreti del Segretario Generale n. 8 del 2013 e n. 11 del 2013 relativi all’assetto organizzativo del Consiglio regionale” con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Settore “Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Corecom, all’Autorità per la partecipazione, al CdAL e alla Copas” con decorrenza 15 gennaio 2014;

VISTA l’istanza n. 193 dell’8 maggio 2014 con cui il Sig. [REDACTED] Pinzino chiedeva l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb [REDACTED] (di seguito, per brevità, Fastweb) e la società Telecom Italia [REDACTED] (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell’art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

VISTA la nota dell’8 maggio 2014 con cui questo Ufficio ha rilevato l’improcedibilità nei confronti di Telecom Italia dichiarandone l’archiviazione;

VISTA l’ulteriore nota dell’8 maggio 2014 con cui questo Ufficio ha comunicato alla parte istante e alla società Fastweb, ai sensi dell’articolo 15 del summenzionato Regolamento, l’avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 20 novembre 2014 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all’udienza per la discussione della controversia in data 12 dicembre 2014;

UDITO il solo operatore Fastweb [REDACTED], vista l’assenza della parte istante;

ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa*;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

Il Sig. Pinzino, titolare dell’utenza fissa di tipo privato n. [REDACTED], lamenta che l’operatore Fastweb, in occasione del passaggio al gestore Telecom Italia, non avrebbe gestito correttamente il recesso dal contratto in essere, attivando arbitrariamente un nuovo abbonamento con un nuovo numero telefonico; lamenta, altresì, la mancata risposta dell’operatore Fastweb al proprio reclamo.

In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che:

Nel mese di febbraio 2013 il Sig. Pinzino, titolare di un contratto per servizi voce e ADSL con Fastweb denominato “Parla & Naviga Casa”, chiedeva a Telecom Italia [REDACTED] il passaggio verso detto operatore della propria linea telefonica n. [REDACTED], con attivazione dell’offerta “Tutto Senza Limiti”, dando mandato al nuovo gestore di comunicare a Fastweb il recesso dal contratto in essere.

In data 6 febbraio 2013 Telecom Italia inviava a Fastweb, tramite l’apposito sistema di comunicazione

tra operatori, una richiesta di “*number portability pura*” per l’acquisizione della risorsa in questione, che veniva espletata il 20 febbraio 2013.

In data 25 febbraio 2013, in seguito alla sottoscrizione da parte dell’istante del modulo di “richiesta di passaggio in Telecom Italia”, Telecom Italia provvedeva all’attivazione del proprio contratto, acquisendo dall’operatore Fastweb la numerazione in questione.

Al ricevimento della fattura Fastweb n. 2172334 del 30 marzo 2013, l’istante apprendeva che Fastweb, in data 18 febbraio 2013, aveva effettuato una variazione di abbonamento da “Parla & Naviga Casa” a “Naviga Casa”, operando contestualmente un cambio di numero telefonico da [REDACTED] a [REDACTED].

In data 13 maggio 2013 l’istante contattava il Servizio Clienti Fastweb che, alla richiesta di chiarimenti del Sig. Pinzino, lo invitava ad inviare una lettera raccomandata di recesso per interrompere il rapporto contrattuale.

In pari data, l’istante inviava all’operatore Fastweb una lettera di reclamo con cui contestava l’arbitraria attivazione dell’abbonamento “Naviga Casa” e della nuova numerazione di rete fissa, segnalando che il rapporto contrattuale si era sciolto “*per migrazione*” il 18 febbraio 2013 e che tali nuovi servizi non erano stati da lui mai richiesti; pertanto, chiedeva il rimborso della fattura n. 2172334 del 30 marzo 2013, dell’importo di euro 41,08, diffidando l’operatore dall’emettere ulteriori fatture.

Con lettere del 3 giugno 2013 e del 2 settembre 2013 Fastweb sollecitava il pagamento delle fatture insolute, per complessivi euro 265,06, pena la disattivazione del servizio.

Al ricevimento della fattura Fastweb n. 6920338 del 30 settembre 2013, l’istante apprendeva che l’abbonamento “Naviga Casa” era stato cessato il 15 agosto 2013.

In data 10 dicembre 2013 l’istante esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana nei confronti degli operatori Fastweb e Telecom Italia. In tale sede, l’istante raggiungeva un accordo con l’operatore Telecom Italia, il quale “*conferma(va) di avere acquisito nei termini di legge e contrattuali la numerazione in parola ([REDACTED]) dal gestore Fastweb [REDACTED] in data 25/02/2013*”. Nessun accordo veniva invece raggiunto con l’operatore Fastweb.

Con l’istanza di definizione della controversia, l’istante ha chiesto:

1. *Chiusura pratica Fastweb senza spese e senza applicazione di penali per mancata o tardiva restituzione del modem;*
2. *Indennizzo ex art. 8 co. 1 all. A delibera 73/11/Cons, per attivazione non richiesta di servizio Voce con abbonamento “Naviga Casa”, su numerazione arbitrariamente attivata, dal 18.02.13 al 15.08.13 (gg. 178 x 5,00 € die), per € 890,00;*
3. *Indennizzo ex art. 8 co. 1 all. A delibera 73/11/Cons, per attivazione non richiesta di servizio ADSL con abbonamento “Naviga Casa”, su numerazione arbitrariamente attivata, dal 18.02.13 al 15.08.13 (gg. 178 x 5,00 € die), per € 890,00;*
4. *Indennizzo ex art. 11 all. A delibera 73/11/Cons per mancata risposta al reclamo ricevuto da Fastweb in data 21.05.13, da determinarsi fino alla data dell’udienza di conciliazione, del 10.12.13, nella misura di 1 € die, a far tempo da 45 gg. successivi alla data di ricezione (gg. 158), per € 158,00;*

5. Rimborso fattura n. 2172334 emessa il 30/03/2013 per un importo di € 41,08;
6. Storno intero insoluto risultante;
7. Liquidazione spese della presente procedura.

In via di subordine, e ove non si riconoscesse la arbitraria attivazione di servizi, in luogo degli indennizzi di cui ai punti 2. e 3., si domanda:

8. *Indennizzo ex combinato disposto artt. 12 co. 3 ed 8 co. 1 all. A delibera 73/11/Cons (...) per tardiva gestione del recesso contrattuale, correttamente comunicato a Fastweb [redacted] da Telecom Italia [redacted] secondo quanto previsto nella "Richiesta di Passaggio in Telecom Italia", dal 25.02.13 al 15.08.13, così determinato:*

n.ro giorni ritardo nella disattivazione dei servizi Voce e ADSL = 171.

Indennizzo per tardiva disattivazione linea Voce = € 5,00 x 171 = € 855,00

Indennizzo per tardiva disattivazione linea ADSL = € 5,00 x 171 = € 855,00.

In data 6 giugno 2014, nel rispetto dei termini procedurali, la parte istante ha trasmesso una memoria difensiva con cui, ribadite le proprie ragioni, ha reiterato le richieste già formulate con l'istanza di definizione della controversia.

In pari data, anche l'operatore Fastweb ha trasmesso una propria memoria difensiva con cui, eccepita in via preliminare "l'inammissibilità dell'istanza nella parte in cui non vi è coincidenza con i fatti e le richieste oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione", ha evidenziato, nel merito, quanto segue: che il Sig. Pinzino era cliente Fastweb dal 22 settembre 2010, data in cui era stato attivato l'abbonamento "Parla & Naviga Casa" sull'utenza [redacted]; che, in data 6 febbraio 2013, l'operatore Telecom Italia aveva proceduto a notificare a Fastweb, mediante il software "Eureka", una richiesta di "number portability pura" ("NPP") dell'utenza in questione, la quale era stata correttamente espletata in data 20 febbraio 2013, così come attestato dalle relative schermate; che detta procedura, secondo l'informativa resa al cliente mediante la fattura n. 2187365 del 31 marzo 2011, si riferisce a tutti i casi di passaggio verso altro operatore della sola numerazione, senza contestuale trasferimento della risorsa di accesso, con conseguente automatica "rimodulazione" dell'offerta commerciale per i servizi rimasti attivi; che il Sig. Pinzino era stato informato da un proprio operatore "circa la necessità di dover inviare comunicazione di recesso a mezzo raccomandata a.r. dall'intero rapporto contrattuale onde recedere dalla relazione contrattuale", ma che ciò non era avvenuto; che il Sig. Pinzino si era reso moroso nel pagamento delle fatture. Per tutto quanto sopra Fastweb, ribadita la legittimità del proprio operato e della fatturazione emessa, concludeva per il rigetto dell'istanza.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame.

In via preliminare.

Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della domanda rassegnata *sub* 1), con cui la parte istante ha chiesto, peraltro con formulazione generica e indeterminata, la "chiusura pratica Fastweb senza spese e senza applicazione di penali per mancata o tardiva restituzione del modem".

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento, "l'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi

previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità”. Tale disposizione, unitamente alle indicazioni fornite dalla Delibera Agcom n. 276/13/CONS, delimita e circoscrive il contenuto della pronuncia di definizione, da intendersi come vincolato alla sola possibilità per il CoReCom di condannare l’operatore esclusivamente al rimborso e/o allo storno di somme non dovute e alla liquidazione di indennizzi.

Per quanto sopra, dato atto che la richiesta in esame esula dalle competenze dell’Autorità adita, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.

La domanda, inoltre, è inammissibile anche sotto un ulteriore profilo, atteso che la richiesta di “chiusura” della pratica Fastweb “*senza applicazione di penali per mancata o tardiva restituzione del modem*” risulta formulata per la prima volta in sede di definizione della controversia e, come tale, non può formare oggetto di trattazione, non essendo stata sottoposta al tentativo obbligatorio di conciliazione.

Nel merito.

A) Sulla mancata gestione del recesso e sulla attivazione di servizi non richiesti.

Il Sig. Pinzino lamenta che Fastweb, nell’ambito della procedura di migrazione verso il nuovo gestore telefonico, non avrebbe gestito correttamente la richiesta di recesso contrattuale inviata per suo conto da Telecom Italia, provvedendo all’arbitraria attivazione di un nuovo abbonamento e di una nuova numerazione telefonica. Chiede, pertanto, l’indennizzo per l’attivazione di servizi non richiesti (ovvero, per tardiva gestione del recesso contrattuale), il rimborso della fattura n. 2172334 del 30 marzo 2013 e lo storno delle restanti fatture insolute.

La domanda non è fondata.

L’istanza poggia sul presupposto che Telecom Italia, prescelta dal Sig. Pinzino quale nuovo gestore telefonico, avrebbe eseguito correttamente la richiesta di “*migrazione con portabilità del numero [REDACTED]*” formulata dall’istante e che, pertanto, “*il complessivo disservizio subito dall’odierno istante è da imputarsi a responsabilità esclusiva di Fastweb s.p.a.*” (cfr. memoria di parte istante del 6 giugno 2014).

In realtà, dagli atti del procedimento e, in particolare, dalle schermate “Eureka” allegate da Fastweb alla propria memoria, emerge che Telecom Italia non ha inviato a Fastweb, quale operatore c.d. “*donating*”, una richiesta di migrazione, bensì una richiesta di “*number portability pura*” per la risorsa in questione (cfr. doc. 2), la quale risulta correttamente espletata in data 20 febbraio 2013 (cfr. doc. 3).

La differenza non è di poco momento. Ed infatti, com’è noto, la procedura di migrazione comporta sempre il passaggio della risorsa fisica di accesso per la fornitura del servizio dall’operatore precedente a quello prescelto dall’utente in sua sostituzione. Poiché la procedura di migrazione si innesta sulla medesima risorsa di accesso, la migrazione comporta, quale effetto automatico, la contestuale cessazione di ogni rapporto contrattuale con l’operatore sostituito, senza necessità di alcun ulteriore adempimento da parte del cliente che, allo scopo, può quindi limitarsi a chiedere la migrazione all’operatore prescelto in sostituzione del precedente.

Come fondatamente eccepito dall’operatore Fastweb nel corso del presente procedimento, la procedura di “*number portability pura*” (o “NPP”) comporta, invece, il trasferimento della sola numerazione, cui non è associato il contestuale trasferimento della risorsa fisica di accesso. E’ questa la ragione per la quale, quando viene processata una richiesta di “*number portability pura*”, il contratto con l’operatore sostituito resta attivo, continuando a generare il costo dell’abbonamento. Per interrompere la

fatturazione è necessario che il cliente comunichi una cessazione contrattuale all'operatore sostituito "a mezzo raccomandata a.r., ovvero avvalendosi di supporto informatico o secondo le altre forme previste dall'ordinamento giuridico", così come prescrive l'art. 5 della Delibera Agcom n. 35/10/CIR. Nel caso in esame, non risulta invece che l'istante abbia mai inviato all'operatore Fastweb una comunicazione di recesso contrattuale.

Questo Ufficio ben comprende che, rispetto alle esigenze dell'utente, è sostanzialmente indifferente la modalità con cui si effettua il passaggio dal precedente al nuovo gestore, e che le questioni sopra analizzate si innestano nell'ambito di un tecnicismo che difficilmente l'utente conosce. E' presumibile, anzi, che l'istante abbia, nel caso di specie, confidato che tutta l'attività connessa al passaggio al nuovo gestore, con contestuale cessazione del rapporto contrattuale con l'operatore sostituito, sarebbe stata effettuata dall'operatore Telecom Italia, che tuttavia non è parte del presente procedimento, stante l'accordo raggiunto in sede conciliativa.

In tale contesto, non può tuttavia trascurarsi di considerare che l'operatore Fastweb, rispondendo in data 13 maggio 2013 alla richiesta di chiarimenti dell'istante, lo aveva espressamente "invitato a inviare una raccomandata a.r. di RECESSO", così come dichiarato dall'istante medesimo nella propria lettera di reclamo del 13 maggio 2013 (cfr. doc. 5 allegato all'istanza). Nonostante tale informativa – che l'operatore aveva peraltro già fornito mediante la fattura n. 2187365 del 31 marzo 2011 (cfr. doc. 4 allegato alla memoria Fastweb), di cui l'istante non ha contestato la ricezione – il Sig. Pinzino non ha inviato alcuna comunicazione di recesso contrattuale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della Delibera Agcom n. 35/10/CIR di cui sopra.

Ne discende che l'operatore Fastweb ha continuato, legittimamente, ad emettere le proprie fatture, effettuando una variazione di abbonamento che, come si è visto, trova giustificazione nel tipo di procedura avviata da Telecom Italia per l'"acquisizione" della linea telefonica dell'istante.

Per quanto sopra, non essendo imputabile a Fastweb alcuna attivazione di servizi non richiesti né, in ipotesi, un ritardo nella gestione del recesso contrattuale, le domande avanzate dalla parte istante *sub* 2), 3), 5), 6) e 8) non possono essere accolte.

B) Sulla mancata risposta al reclamo.

Risulta invece fondata la domanda *sub* 4) con cui il Sig. Pinzino, lamentando la mancata risposta dell'operatore Fastweb al proprio reclamo del 13 maggio 2013, ha chiesto la liquidazione del corrispondente indennizzo.

In via generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Delibera Agcom n. 179/03/CSP, gli operatori di telecomunicazioni, in caso di reclamo diretto a segnalare un disservizio o una problematica relativa alla prestazione erogata, sono tenuti a fornire una risposta adeguatamente motivata entro il termine indicato nel contratto e, comunque, non superiore a quarantacinque giorni, utilizzando altresì la forma scritta qualora il reclamo sia rigettato.

Nel caso di specie, dagli atti del procedimento emerge che Fastweb non ha dato nessuna risposta scritta al reclamo del 13 maggio 2013, nonostante il suo rigetto. Sul punto, Fastweb – confermando espressamente la ricezione del reclamo in questione in data 21 maggio 2013, così come comprovato, peraltro, dall'avviso di ricevimento in atti (cfr. doc. 5 allegato all'istanza) – si è limitato a riferire di aver contattato l'istante tramite un proprio "operatore" per informarlo "circa la necessità di dover inviare comunicazione di recesso a mezzo raccomandata a.r. dall'intero rapporto contrattuale", rinviando, a tal fine, ad un documento che, tuttavia, non risulta allegato alla memoria (cfr. pagg. 2-3 memoria Fastweb).

Per quanto sopra, in mancanza di prova da parte dell'operatore circa l'invio di una risposta scritta al

reclamo *de quo*, deve dichiararsi la responsabilità dell'operatore Fastweb ai sensi dell'art. 1218 del codice civile per la mancata risposta al reclamo dell'istante, con conseguente diritto dell'istante medesimo alla percezione del corrispondente indennizzo.

Per il calcolo dell'indennizzo viene in rilievo l'art. 11, comma 1, del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, approvato con la Delibera n. 73/11/CONS, il quale prevede che *“se l'operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00”*.

Tenuto conto del periodo temporale in cui l'operatore non ha dato risposta al reclamo *de quo* – periodo compreso tra il 21 maggio 2013 ed il 10 dicembre 2013, data dell'udienza di conciliazione, per un totale di 203 giorni –, e detratto il termine utile di 45 giorni per la risposta, ai sensi del richiamato art. 8, comma 4, della Delibera n. 179/03/CSP, l'istante ha diritto ad un indennizzo complessivo di euro 158,00 (euro 1,00 moltiplicato per i 158 giorni in questione).

C) Sulle spese di procedura.

Con riferimento, infine, alla richiesta di liquidazione delle spese di procedura, tenuto conto della mancata partecipazione dell'istante all'udienza di discussione della controversia e dell'accoglimento, solo parziale, dell'istanza, si ritiene di disporre l'integrale compensazione delle spese di procedura.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

RITENUTO che gli indennizzi riconosciuti dall'Autorità (CoReCom) devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità, e pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTO l'art. 19, comma 7, del Regolamento che attribuisce al dirigente della struttura amministrativa del CoReCom la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente l'importo di euro 500,00;

VISTI la relazione istruttoria redatta dall'Avv. Raffaele Cioffi in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 ex art. 19 del Regolamento;

DISPONE

in parziale accoglimento dell'istanza avanzata dal Sig. ██████████ ██████████ Pinzino nei confronti di Fastweb ██████████ che l'operatore provveda alla corresponsione, mediante assegno o bonifico bancario intestato all'istante, dell'importo di euro 158,00 a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo dell'istante, con compensazione delle spese di procedura.

La somma così determinata a titolo di indennizzo dovrà essere maggiorata della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento al presente provvedimento entro il termine di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Il presente provvedimento è notificato alle parti e pubblicato sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Firenze, 1 settembre 2015

Il Dirigente
Dott. Luciano Moretti